



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. M_D GMIL 05 IV 11 0034753

Roma, 22 marzo 2005

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n° 302.

Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005.

INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

1. PREMESSA

Si rende noto che, nel supplemento ordinario alla G.U. n° 298 del 21 dicembre 2004, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, recante il recepimento dello schema di provvedimento per le Forze armate relativo al biennio economico 2004-2005, il quale prevede per il personale ivi contemplato, tra l'altro, l'aggiornamento del trattamento economico-stipendiale e l'adeguamento dell'importo aggiuntivo pensionabile.

2. AREA DI APPLICAZIONE (art. 1)

Il decreto in argomento trova applicazione nei confronti del personale militare dell'Esercito, della Marina (compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto) e dell'Aeronautica con esclusione:

- dei dirigenti (tra cui gli Ufficiali cosiddetti "omogeneizzati");
- del personale di leva;
- del personale dell'Arma dei Carabinieri.

Le disposizioni contenute nel decreto sono valide per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

Dopo un periodo di tre mesi dalla data del 31 dicembre 2005, al personale destinatario sarà corrisposto, dal mese successivo un elemento provvisorio della retribuzione pari al 30% (trenta) del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti.

Dopo ulteriori tre mesi, detto importo provvisorio sarà pari al 50% (cinquanta) del tasso di inflazione programmato e cesserà di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195/1995, e successive modificazioni.

3. NUOVI STIPENDI (art. 2)

- a) A decorrere dal 1° gennaio 2004 gli stipendi annui lordi già stabiliti dall'art. 3, comma 3° del D.P.R. 13 giugno 2002, n° 163, sono incrementati secondo gli importi indicati nella tabella in allegato "B" così come previsto dall'art. 2, comma 1° del D.P.R. in oggetto.
- b) A decorrere dal 1° gennaio 2005 il punto parametrico, già stabilito dall'art. 2 comma 4° del D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193, è fissato in euro 154,50; pertanto le tabelle C-D-E-F della circolare prot. n° M_D GMIL_05 IV 11 0141677 del 05/11/2004 inerenti le disposizioni applicative del suddetto D.Lgs. n° 193/03, vengono sostituite dalla tabella in allegato "C".

4. EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI (art. 3)

a) **Personale militare in servizio: (commi 1°- 4°).**

Le nuove misure degli stipendi hanno effetto su:

- tredicesima mensilità;
- trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato;
- indennità di buonuscita;
- assegno alimentare per il personale sospeso come previsto dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe;
- equo indennizzo;
- ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata I.N.P.D.A.P., o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

Il trattamento stipendiale derivante dall'applicazione del comma 2° del succitato art. 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale che è stata conglobata dal 1° gennaio 2005 nel medesimo trattamento stipendiale ai sensi dell'art. 3 comma 1° del D.Lgs. 193/03, non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito in base alle disposizioni vigenti, dal personale in servizio all'estero.

b) **Personale militare in quiescenza (comma 2°).**

Al personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo 2 gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 spettano in misura integrale i benefici economici di cui al decreto in oggetto, alle scadenze e negli importi previsti dal decreto stesso.

Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano, invece, solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

c) **Disposizioni particolari per il personale militare in quiescenza nel 2004 (comma 3°).**

Il sistema basato sui parametri stipendiali disciplina, come è noto, la retribuzione del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2005.

Tale condizione ha prodotto l'esigenza di prevedere norme specifiche per il personale cessato dal servizio con diritto a pensione nell'anno 2004 e quindi escluso dal menzionato sistema.

In particolare ai fini della misura del trattamento pensionistico relativo al predetto personale occorrerà computare, per il 2004, gli incrementi stipendiali di cui alla allegata tabella "B" mentre, per il 2005, gli ulteriori importi stipendiali evidenziati nella tabella "D" in relazione al grado rivestito ed alla posizione economica di cui alla

tabella "B" allegata alla circolare prot. n° DGPM/IV/11/21321 in data 11 febbraio 2004 (posizioni di provenienza).

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i nuovi stipendi, come sopra determinati, dovranno essere considerati quale termine di "raffronto" per l'aggiornamento - alle date del 1° gennaio 2004 e 1° gennaio 2005 - dell'indennità di ausiliaria spettante al personale già nella omonima posizione giuridica.

d) Base pensionabile (art 2, comma 4°).

Per la determinazione del trattamento pensionistico del personale collocato in quiescenza nell'anno 2004 gli incrementi stipendiali, negli importi di cui alla menzionata tabella "D", attribuiti al personale stesso per il 2005 non producono effetti ai fini del computo degli scatti gerarchici e/o aggiuntivi nonché sull'indennità integrativa speciale e sui miglioramenti economici (emolumento pensionabile previsto dagli artt. 31-bis, 31-ter, 31-quater del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 così come integrato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 ed emolumento ex art. 3, comma 2° della legge 28 marzo 1997, n. 85 previsto dall'art. 39-bis del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 così come integrato dal D.Lgs. 28 febbraio 2001, n° 82) che, così come stabilito dall'art. 3, comma 1°, del D.Lgs. n° 193/03 confluiscono a decorrere dal 1° gennaio 2005 nell'importo stipendiale parametrico.

Tale preclusione non opera (avuto riguardo al noto principio affermato dalla Sezione del Controllo della Corte dei Conti con deliberazione n° 130/95 del 16 giugno 1995 sulla rivalutazione - per effetto ed in coincidenza con le scadenze di miglioramenti economici contrattuali - dei benefici attribuiti all'atto della cessazione) per la quantificazione dei sei scatti stipendiali ex art. 4 del D.Lgs. n° 165/97 e degli aumenti periodici ex art. 2, comma 1° della legge 336/70.

5. IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE (art. 4)

Il decreto n° 302/2004 stabilisce, altresì, incrementi anche delle misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'art. 10, comma 4° del D.P.R. 13 giugno 2002, n°163 con decorrenza 1° gennaio 2004 e 1° gennaio 2005.

Nella tabella in allegato "E" sono riportate le nuove misure annue lorde del suddetto importo aggiuntivo.

6. ASSEGNO FUNZIONALE PENSIONABILE E DI PARZIALE OMOGENIZZAZIONE.

Restano confermate le misure dell'assegno funzionale pensionabile e della parziale omogeneizzazione negli importi previsti dall'art. 2 del D.P.R. 20 novembre 2003, n° 349.

7. PROROGA DI EFFICACIA DI NORME (art. 8)

Ove non in contrasto con il decreto in oggetto, al personale militare destinatario continuano ad applicarsi le norme dei precedenti provvedimenti di recepimento delle concertazioni.

22 MAR. 2005

8. EFFETTI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO O IN FERMA PREFISSATA E DEI VOLONTARI DI TRUPPA IN FERMA BREVE IN FERMA PROLUNGATA E PREFISSATA, ALLIEVI DELLE ACCADEMIE E ALLIEVI DELLE SCUOLE SOTTUFFICIALI

Il decreto in argomento trova applicazione anche nei confronti dei Sottotenenti di complemento di 1^a nomina, in quanto destinatari, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 958/1986, del trattamento economico spettante al pari grado in servizio permanente effettivo ed, altresì, ai fini della determinazione della paga giornaliera spettante ai Volontari in ferma breve, ai sensi dell'articolo 32, 5° comma, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, come modificato dall'articolo 39, 14° comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

a. *Ufficiali di Complemento o in Ferma Prefissata*

A decorrere dal 1° gennaio 2005 per il medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193, pertanto, ai Sottotenenti ed ai Tenenti e gradi corrispondenti appartenenti al complemento o in ferma prefissata e rafferma, viene riconosciuto uno stipendio nella misura rispettivamente pari all'80,74% e all'88,55% dello stipendio parametrico dei pari grado in servizio permanente come specificato nella tabella in allegato "F".

b. *Volontari di Truppa in ferma breve in ferma prolungata e prefissata, allievi delle Accademie e allievi delle scuole Sottufficiali*

Le disposizioni applicative in merito agli importi delle paghe da corrispondere al personale sopraindicato verranno diramate con apposita circolare in corso di emanazione.

9. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

- I Comandi in indirizzo, in attesa degli atti formali della Direzione Generale, ove previsti, sono invitati ad impartire alle dipendenti Direzioni di Amministrazione opportune direttive, affinché gli Enti/Servizi Amministrativi della rispettiva giurisdizione provvedano all'aggiornamento degli importi stipendiali del personale interessato in applicazione del D.P.R. in oggetto, corrispondendo i nuovi stipendi ed i relativi arretrati a partire dal primo mese utile, compatibilmente con le esigenze di cassa.
- Per il personale appartenente alla M.M., comunque cessato dal servizio con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del D.P.R. 5 novembre 2004, n° 302 per il quale sono già state trasmesse le determinazioni di trattamento economico, ai fini del trattamento di quiescenza, i Comandi in indirizzo provvederanno ad impartire le opportune disposizioni per l'adeguamento delle determinazioni stesse, ai sensi del D.P.R. in oggetto.
- Analoghi adempimenti dovranno espletarsi, nei confronti del personale dell'A.M. e dell'E.I., anche ai fini della formalizzazione della documentazione propedeutica alla liquidazione dell'indennità di buonuscita I.N.P.D.A.P.

22 MAR. 2005

- Per il personale in posizione di ausiliaria, gli Enti/Servizi Amministrativi, provvederanno, così come indicato al precedente punto 4 - lettera "c", all'adeguamento del trattamento economico ai fini della corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 44 della legge n. 224/86 e successive modificazioni, per gli Ufficiali e dall'art. 46 della legge n. 212/83 e successive modificazioni per i Sottufficiali.
- I Comandi sono invitati a rendere noto agli interessati che gli uffici liquidatori provvedono in via provvisoria al pagamento dei nuovi trattamenti economici derivanti dal D.P.R. in oggetto, fatti salvi comunque i successivi congruaggi, positivi o negativi ai sensi dell'art. 172 della legge n. 312/80.

IL DIRETTORE GENERALE
Amm. Sq. Mario LUCIDI

